

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE E LA GESTIONE DI GARANZIE

TRA

Finpiemonte S.p.A., soggetta a Direzione e Coordinamento della Regione Piemonte, con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale Euro 140..... i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore Generale Dott. Marco Milanesio, nato a Bra (CN) il, domiciliato per la carica in Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzato per procura a rogito Notaio Riccardo Cinque di Torino, in data, rep. n., registrato a Torino in data (nel seguito Finpiemonte)

E

.....
.....
.....
.....
(nel seguito l'Operatore)

e quando congiuntamente le Parti

PREMESSO

1. che con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17, portante la riorganizzazione di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti; in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;
2. che ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 2-13588 del 22 marzo 2010, la Regione e Finpiemonte in data 2 aprile 2010 (rep. 15263) hanno sottoscritto la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.";
3. che Finpiemonte è altresì iscritta nell'Elenco delle società *in house* tenuto dall'ANAC, ai sensi del d. lgs. n 50/2016, dal 4 marzo 2019;
4. che Finpiemonte, in virtù della predetta iscrizione e Convenzione Quadro e degli specifici contratti di affidamento stipulati con le singole Direzioni Regionali, è assegnataria di Fondi di Garanzia disposti dalla Regione Piemonte e/o da altri Enti Pubblici, per la concessione, a favore dei beneficiari piemontesi, di specifiche garanzie a sostegno dell'economia regionale;
5. con la L.R. 34 del 2004, la Regione ha previsto la costituzione di un apposito fondo a sostegno delle Micro e Piccole imprese appartenenti al settore del cinema di animazione, e con Delibera della Giunta Regionale n. 35-8760 del 12 aprile 2019, ha avviato l'apposita Misura "Fondo Garanzia Cinema di animazione" mediante pubblicazione di un Avviso pubblico per l'accesso al Fondo "Garanzia Cinema di Animazione", approvato con determinazione n. 293 del 27 novembre 2020;

6. che Finpiemonte ha indetto una procedura di selezione per individuare un Operatore autorizzato per il rilascio e la gestione di garanzie nell'ambito della Misura di cui alla L.R. 34/04 "Garanzia Cinema di Animazione";
7. all'esito della procedura, è stato individuato l'Operatore
8. che Finpiemonte intende regolare, con la presente Convenzione, l'utilizzo del Fondo di Garanzia per la concessione di garanzie fideiussorie a favore delle Micro e Piccole imprese audiovisive indipendenti;
9. Finpiemonte si avvarrà di una Banca Tesoriera presso la quale saranno depositati i fondi pubblici da utilizzare per la concessione delle garanzie

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Tutto quanto riportato in premessa è parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 – Oggetto del servizio

La presente Convenzione disciplina tra le Parti la concessione, gestione, escussione delle garanzie fideiussorie con l'intervento del Fondo di Garanzia di cui in premessa.

La presente Convenzione conferisce all'Operatore diritto di esclusività per la gestione del servizio per la sua durata.

Art. 3 – Natura e contenuto delle Garanzie

Le garanzie fideiussorie verranno rilasciate a valere su fondi regionali – Misura "Garanzia Cinema Opere di Animazione":

- a favore di Micro e Piccole imprese operanti nel settore del cinema di animazione, iscritte al Registro Imprese della CCIAA, con almeno un'unità locale operativa attiva in Piemonte, non "in difficoltà" (di seguito anche "Beneficiari");
- a garanzia del corretto adempimento, da parte dei Beneficiari, di contratti di co-produzione o pre-acquisto per la realizzazione di prodotti cinematografici e televisivi d'animazione anche in co-produzione internazionale e con il coinvolgimento di emittenti televisive, che presentino una ricaduta economica sul territorio piemontese.

La concessione delle garanzie si inserisce nell'ambito degli interventi pubblici di incentivazione e sviluppo delle imprese piemontesi ed è disciplinata dal D.Lgs. n.123/1998 recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Art. 4 – Ammissibilità al Fondo di Garanzia

Finpiemonte, per ciascuna domanda presentata dalle imprese beneficiarie, provvederà all'istruttoria di ammissibilità e conformità alle finalità ed ai requisiti previsti dal Bando e dalle disposizioni attuative connesse al Fondo di Garanzia, dichiarando conseguentemente l'ammissibilità alla concessione delle relative garanzie fideiussorie.

Art. 5 – Rilascio e gestione delle garanzie - Corrispettivo

1. In caso di esito positivo dell'istruttoria di cui al precedente punto, previo nulla osta alla concessione da parte di Finpiemonte, l'Operatore rilascerà garanzia fideiussoria a favore delle imprese beneficiarie nell'interesse delle emittenti televisive, a garanzia di contratti di co-produzione o pre-acquisto per la realizzazione di prodotti cinematografici e televisivi d'animazione, anche in co-produzione internazionale e con il coinvolgimento di emittenti televisive.
2. Considerata la natura pubblica del Fondo di garanzia, le somme relative alla garanzia rilasciata dall'Operatore e trasferite dalla Regione Piemonte vengono custodite da Finpiemonte tramite deposito presso la Banca tesoriera, fino all'esito di un'eventuale procedura di escussione cui i fondi rimangono dedicati.
3. Le commissioni di garanzia a favore dell'Operatore vengono corrisposte da Finpiemonte all'Operatore stesso alla sottoscrizione della fideiussione, sulla base degli importi indicati dall'Operatore nell'offerta economica presentata (allegato 1). In caso di proroghe della garanzia, a seguito dell'approvazione delle proroghe medesime, le relative commissioni verranno corrisposte direttamente dal soggetto beneficiario all'Operatore.
4. Nel periodo di esecuzione dei contratti, l'Operatore dovrà:
 - gestire le eventuali proroghe delle garanzie, alle seguenti condizioni: prima che siano decorsi i 36 mesi della garanzia gratuita, il beneficiario ha facoltà di chiedere una proroga rispetto alla data di consegna dei materiali inizialmente prevista, che deve essere preventivamente autorizzata dall'emittente televisiva. In tal caso, la durata della garanzia potrà essere prorogata, a titolo oneroso per il beneficiario, per un massimo di 12 mesi, previa autorizzazione scritta di Finpiemonte che provvede a verificarne l'ammissibilità.
 - provvedere all'attività di reportistica semestrale a favore di Finpiemonte, come meglio esplicitato all'art. 7;
 - gestire eventuali procedure di escussione, come meglio esplicitato all'art. 9.

Art. 6 – Caratteristiche delle garanzie

1. Le garanzie fideiussorie sono concesse con le seguenti caratteristiche:
 - a) a copertura del corretto adempimento, da parte dei Beneficiari, di un contratto di co-produzione o pre-acquisto con un'emittente televisiva;

- b) copertura: fino al 30% dell'apporto (in caso di co-produzione) o del corrispettivo (in caso di pre-acquisto) riconosciuto dall'emittente in favore dei Beneficiari e comunque per un importo non superiore a 400.000 Euro;
- c) durata: dalla data di emissione della garanzia e fino al collaudo tecnico/artistico positivo dei materiali del lavoro/contratto da parte dell'emittente televisiva. La durata massima della garanzia gratuita non può eccedere 36 mesi dalla data di emissione della garanzia stessa, fatta salva l'estensione temporanea di durata fino al collaudo (se successivo ai 36 mesi), che dovrà in ogni caso avvenire non oltre 120 giorni dalla consegna dell'ultimo dei suddetti materiali. Decorso tale termine, in ogni caso la garanzia si estinguerà e il garante sarà liberato da ogni obbligazione.

Proroghe: prima che siano decorsi i 36 mesi della garanzia gratuita, il beneficiario ha facoltà di chiedere una proroga rispetto alla data di consegna dei materiali inizialmente prevista, che deve essere preventivamente autorizzata dall'emittente televisiva. In tal caso, l'Operatore potrà prorogare la durata della garanzia, a titolo oneroso per il beneficiario, per un massimo di 12 mesi, previa autorizzazione scritta di Finpiemonte, che provvede a verificarne l'ammissibilità;

- d) costo: la prestazione della garanzia è a costo zero per i beneficiari entro il termine di durata indicato al precedente punto c) e le relative commissioni applicate dall'intermediario individuato sono totalmente coperte dalle risorse pubbliche.

Nel caso di proroga di durata della garanzia autorizzata da Finpiemonte, invece, le commissioni applicate dall'intermediario sono totalmente a carico del beneficiario, sulla base degli importi indicati dall'Operatore nell'offerta economica presentata (allegato 1).

- e) La garanzia fideiussoria dovrà inoltre:
- espressamente prevedere l'esclusione del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, in deroga all'art. 1944 del Codice Civile;
 - prevedere l'impegno, da parte dell'Operatore garante, di pagare a semplice richiesta dell'emittente televisiva (formulata per iscritto e inviata a mezzo raccomandata R/R o PEC), senza possibilità di eccezioni, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, la somma che dalla stessa emittente verrà indicata in relazione all'eventuale inadempimento del Beneficiario;
 - prevedere la rinuncia dell'Operatore garante ad avvalersi del termine di cui all'art.1957, primo e secondo comma, del Codice Civile e ad opporre al creditore le eccezioni che spettano al beneficiario, in deroga all'art.1945 del Codice Civile e, comunque, ad opporre qualsivoglia eccezione;
2. L'intervento del fondo pubblico (e di Finpiemonte), in caso di escussione delle garanzie, è limitato alla dotazione del Fondo stesso.
3. In caso di inadempimento del beneficiario, Finpiemonte onorerà l'impegno di pagamento a prima richiesta scritta da parte di che ha concesso la garanzia secondo tempi, modalità e condizioni di cui al seguente art. 9.

4. L'esecuzione del contratto da parte del beneficiario (che coincide con l'avvenuto positivo collaudo da parte dell'emittente televisiva) estingue immediatamente e automaticamente la garanzia.

Art. 7 - Obbligazioni dell'operatore.....

1. L'Operatore si impegna a inserire nel contratto di garanzia le seguenti clausole:

"Il beneficiario dichiara di prendere atto e conoscere che:

- i. la concessione delle garanzie pubbliche si inserisce nell'ambito degli interventi regionali di incentivazione e sviluppo delle imprese piemontesi ed è regolata, oltre che dalla Disciplina di Riferimento, dal D.Lgs. n.123/1998;*
- ii. in caso di inadempienza degli obblighi assunti con la domanda di agevolazione presentata dal Beneficiario a Finpiemonte o qualora sia accertata l'assenza o la perdita dei requisiti richiesti per l'accesso alla garanzia e comunque, col ricorrere di una o più cause di revoca previste dall'art. 6.2 dell'Avviso pubblico per l'accesso al Fondo "Garanzia Cinema di Animazione", Finpiemonte potrà adottare provvedimento di revoca della garanzia.*

In caso di revoca della garanzia il Beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'agevolazione indebitamente percepita, che viene quantificata da Finpiemonte nel provvedimento di concessione dell'agevolazione relativa alla garanzia, secondo quanto previsto, anche con riferimento alle modalità e ai relativi privilegi, dall'art. 6.2 e dall'Allegato 2 dell'Avviso pubblico per l'accesso al Fondo "Garanzia Cinema di Animazione";

- iii. in caso di escussione della fideiussione, il Beneficiario si obbliga a restituire in favore di Finpiemonte la somma corrisposta all'emittente televisiva, secondo quanto previsto dall'art. 6.3 del Avviso pubblico per l'accesso al Fondo "Garanzia Cinema di Animazione".*

2. L'Operatore si impegna altresì a:

- a) inviare a Finpiemonte una copia in formato elettronico (pdf) del Contratto di garanzia sottoscritto con il soggetto beneficiario, entro 10 giorni dalla sottoscrizione;
- b) garantire l'attività istruttoria riservata all'Operatore, quale soggetto abilitato al rilascio di garanzie fideiussorie in Italia, ai sensi della normativa e della prassi di settore, finalizzata all'emissione della garanzia nell'interesse del Beneficiario;
- c) gestire la garanzia per tutta la durata, ed anche eventuali proroghe;
- d) gestire le eventuali procedure di escussione secondo quanto previsto al successivo art. 9;
- e) provvedere all'attività di reportistica semestrale verso Finpiemonte di aggiornamento dello stato delle posizioni garantite;

- f) tenere informata Finpiemonte su eventuali circostanze, di cui si venga a conoscenza, che possano costituire criticità e/o motivo di revoca della garanzia;
- g) comunicare a Finpiemonte l'eventuale decisione di prorogare la garanzia, previa verifica dell'autorizzazione dell'emittente; in tal caso la garanzia fidejussoria sarà automaticamente prorogata fino alla nuova scadenza, previo consenso scritto di Finpiemonte;
- h) in caso di inadempienza del Beneficiario, l'Operatore si obbliga a fornire tutta la documentazione a corredo della richiesta di escussione di cui al successivo art. 9, nonché a collaborare e a fornire a Finpiemonte tutta la documentazione a supporto per l'esperimento delle azioni di recupero nei confronti del Beneficiario stesso, costituendo tale attività condizione di efficacia della garanzia stessa.

Art. 9 – Escussione delle garanzie

1. La garanzia è escutibile a prima richiesta da far pervenire a Finpiemonte a mezzo PEC, da inviarsi da parte dell'Operatore a seguito della richiesta dell'emittente televisiva. La richiesta di escussione deve essere corredata da apposita documentazione inerente la contestazione dell'inadempimento dei contratti di co-produzione o pre-acquisto per la realizzazione di prodotti cinematografici e televisivi d'animazione e la correlata risoluzione del contratto con il beneficiario.
2. Finpiemonte, entro 20 giorni dalla richiesta dell'Operatore, provvede a trasferire nella disponibilità dell'Operatore stesso le somme relative all'escussione della garanzia, previa verifica della documentazione inerente il mancato adempimento, da parte dei Beneficiari, dei contratti di co-produzione o pre-acquisto per la realizzazione di prodotti cinematografici e televisivi d'animazione e la risoluzione del contratto con il beneficiario.
3. Nella richiesta di escussione, l'Operatore deve indicare obbligatoriamente l'entità della somma che il beneficiario è tenuto a restituire all'emittente in ragione dell'inadempimento. La garanzia copre fino al 30% dell'apporto (in caso di co-produzione) o del corrispettivo (in caso di pre-acquisto) riconosciuto dall'emittente in favore dei Beneficiari e comunque per un importo non superiore a 400.000 Euro.
4. Le risorse connesse all'eventuale escussione della garanzia, a copertura del rischio assunto a favore di ogni singolo Beneficiario, saranno erogate da Finpiemonte a favore dell'Operatore garante in esito alle singole richieste di escussione.

Art. 10 – Revoca dell'agevolazione nei confronti del beneficiario

1. In caso di inadempienza da parte del beneficiario degli obblighi assunti e col ricorrere di una o più cause di revoca, previste dall'art. 6.2 dell'Avviso pubblico, Finpiemonte adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione relativa alla garanzia.
2. In caso di revoca, la garanzia non perde la propria efficacia nei confronti dell'emittente televisiva.

Art. 11 – Durata della Convenzione

La presente convenzione entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione e rimarrà in essere per i rapporti in corso e fino ad esaurimento degli stessi.

Art. 12 – Modifiche della Convenzione

Le previsioni di cui al presente atto possono essere di comune accordo modificate in relazione a singole clausole tramite semplice scambio di lettere tra le parti sottoscritte, le quali determineranno in queste ipotesi la data di decorrenza dell'efficacia delle nuove disposizioni.

Art. 13 – Foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle in merito alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Torino.

Art. 14 - Spese

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso. Qualunque spesa, imposta e tassa e qualsivoglia onere fiscale derivante dalla presente Convenzione è a carico delle parti.

Art. 15 – Domiciliazione - Comunicazioni

Ai fini della presente Convenzione le Parti eleggono domicilio rispettivamente:

FINPIEMONTE S.p.A. – Galleria San Federico 54 – 10121 Torino

_____ - _____.

Ogni comunicazione tra le Parti dovrà essere inviata via PEC ai seguenti indirizzi:

FINPIEMONTE S.p.A.: Galleria San Federico 54, 10121 Torino

Pec: _____

.....: _____

Torino, il _____

Finpiemonte S.p.A.

Allegato 1: Offerta economica